

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3679

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROMANATO, FRANCESCHINI, DE ZAN, NICOLAZZI, LETTIERI,  
PITZALIS, SCARLATO, MORO DINO**

*Presentata il 22 dicembre 1966*

Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla  
« immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il quarto e l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 603, nel loro contesto, si prestano ad interpretazioni dubbie circa la latitudine delle abilitazioni in materie tecniche di vario tipo che danno accesso alla cattedra di ruolo per matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali nella scuola media. Sembra, infatti, esservi contraddizione tra quanto dispone il quarto comma del ricordato articolo 3 e quanto, invece, è precisato dall'ultimo comma.

Poiché in sede di discussione della legge — come si evince da una attenta lettura degli Atti parlamentari — risultò chiara l'intenzione del legislatore di non porre remore a quanto disposto dal citato quarto comma dell'articolo 3, i presentatori si onorano sottoporre agli onorevoli colleghi la presente proposta di legge, la quale, mentre offre una interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge n. 603, introduce altresì una indispensabile modifica nel senso che anche le abilitazioni in chimica, in

computisteria e pratica commerciale, nonché in ragioneria e tecnica commerciale, vengono considerate utili ai fini dell'immissione in ruolo di cui s'è detto.

La citata modifica opera una evidente perequazione nei confronti di altre abilitazioni (fisica, materie tecniche commerciali) già comprese nella legge originaria.

Al fine di non ledere i diritti acquisiti dai concorrenti che sono in attesa di beneficiare — a pieno titolo — della legge n. 603, all'articolo 4 si prevede la compilazione di una apposita graduatoria, da utilizzare dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie *A* e *B* degli abilitati, previste dal secondo comma dell'articolo 7 dell'Ordinanza ministeriale 26 settembre 1966, applicativa della legge 25 luglio 1966, n. 603.

I presentatori sono certi che gli onorevoli colleghi, considerando l'urgenza e l'opportunità delle modifiche, vorranno onorare la presente proposta del loro assenso e del loro voto favorevole.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 603, è sostituito dal seguente:

« L'abilitazione per materie tecniche commerciali, industriali, agrarie e marinare, le abilitazioni in fisica, chimica, ragioneria e tecnica commerciale, computisteria e pratica commerciale, nonché qualsiasi abilitazione che comprenda le scienze naturali, devono essere considerate relative a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, sempreché congiunte a laurea ».

### ART. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione disporrà con apposita ordinanza la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per l'immissione nei ruoli della scuola media da parte di coloro che intendono avvalersi dei benefici di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 603, modificato dalla presente legge.

### ART. 3.

I candidati di cui all'articolo 3 della presente legge saranno inclusi in apposita graduatoria da utilizzare dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie *A* e *B* degli abilitati, previste dal secondo comma dell'articolo 7 dell'Ordinanza ministeriale 26 settembre 1966, applicativa della legge 25 luglio 1966, n. 603.